



**FILIPPO RE**

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

IPSSC FILIPPO RE - RE  
 Prot. 0002370 del 01/04/2021  
 06-01 (Uscita)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**CIG. Z2C30A1143**

**Oggetto:** Contratto per l'affidamento in concessione di spazi per l'installazione e servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi dell'Istituto Statale Superiore Angelo Motti di Reggio Emilia, mediante installazione e gestione di distributori,

tra

**Concessionario**

**Amministrazione o Concedente**

**Molinari S.p.A.**

**I.P.S.S.C. "FILIPPO RE"**

Strada Antolini n. 20

Viale Trento Trieste, 4

Lemignano di Collecchio (PR)

e

42124 Reggio Emilia

L'anno duemilaventuno, addì 1 del mese di aprile

**PREMESSO**

- a) che a mezzo di determina a contrarre n. 377 del 20/01/2021, questo Istituto ha deliberato di procedere, mediante l'indizione di procedura aperta, ai sensi degli art.36 e art.60 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii , alla selezione di un operatore economico appropriato a cui affidare un contratto per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, nella sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia, mediante installazione e gestione di distributori automatici;
- b) che questo istituto per quanto sopradescritto, con prot. n.1093 del 16/02/2021, ha promosso un AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA APERTA ai fini dell'individuazione di un operatore economico appropriato a cui affidare un contratto per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, nella sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia,, mediante installazione e gestione di distributori automatici, per la durata di tre anni, con



# FILIPPO RE

## ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

- aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- c) che, ai fini dell'avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016;
- d) che al termine della procedura di gara, con provvedimento del Dirigente prot.n.2085 del 23/03/2021, al Concessionario suddetto è stato aggiudicato in modo definitivo la procedura per l'affidamento di un contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nella sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia,, mediante installazione e gestione di distributori automatici;
- e) che il Concessionario attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
- di possedere, a tutti gli effetti, l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per gestire il servizio in oggetto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica;
  - di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato d'oneri definisce in modo completo e adeguato l'oggetto di tutti i servizi e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea gestione degli stessi;
  - di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato d'oneri e allegati del bando gara, nonché tutto quanto proposto in sede di offerta, è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto;
- f) che le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

#### Documenti contrattuali

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrate e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- Il Disciplinare di Gara
- Il Capitolato d'Oneri
- L'Offerta Tecnica
- L'Offerta Economica
- La Dichiarazione del DGUE
- Il Patto di integrità
- Le Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo firmati dal Concessionario in sede di Gara e accettati dall'Amministrazione.



# FILIPPO RE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

## Art. 2

### Beni oggetto della concessione

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento dei «Servizi di erogazione di bevande calde e fredde, acqua minerale, e snack (compresi generi secchi, merendine, snack dolci e salati, crackers), a ridotto impatto ambientale, mediante installazione e gestione di distributori automatici, da collocare su tutte le aree di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia,, in favore del personale dipendente, degli studenti e di altri soggetti che a vario titolo sono autorizzati ad accedere ai locali dell'Amministrazione .
2. Nel Capitolato d'Oneri, art.1 e nell'offerta è fornito l'elenco dell' ubicazione dei distributori e la descrizione delle caratteristiche degli stessi (ad es. caldo, fredde, ecc.).
3. Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.1 del Capitolato d'Oneri.

## Art. 3

### Durata del contratto

1. La durata del contratto è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data odierna fino al 31 marzo 2024.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Concessionario almeno due mesi prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; il Concessionario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.
3. L'installazione dei distributori e l'allestimento di tutto quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato d'oneri dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal cronoprogramma concordato in sede di sottoscrizione del presente contratto.
4. Alla scadenza del contratto il Concessionario, previo accordo con il Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.
5. Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.
6. Si precisa che l'utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell'Amministrazione, e, che, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.
7. Non è ammesso il rinnovo del contratto ai sensi dall'art. 23 della Legge n. 62/2005.
8. Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.2 del Capitolato d'Oneri.

## Art. 4

### Contributo economico

1. Il Concessionario dovrà corrispondere il contributo economico offerto in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con le modalità ed i tempi stabiliti all'art.9 del Capitolato d'Oneri.
2. Il pagamento dello stesso sarà corrisposto attraverso bonifico bancario che il Concessionario effettuerà sul conto corrente IBAN IT65S0623012800000064710848, intestato all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia,
3. Data la natura della concessione, l'Amministrazione ha valutato gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenza, pari a zero.



## ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

- Nell'offerta del Concessionario si intendono compresi i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi alla presente concessione (visite mediche del personale addetto, formazione D. Lgs.81, medico competente etc.).
- Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico dell'Amministrazione.

### Art. 5

#### Mancato pagamento del contributo economico e rilascio coattivo

- Il mancato pagamento del contributo economico, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.
- Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Ente.
- Qualora, allo scadere del rapporto di concessione ed entro i termini concordati, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice Civile.

### Art. 6

#### Prodotti da erogare e prezzi

- Nelle apparecchiature distributrici da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria e alle Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo dell'Emilia Romagna, con le caratteristiche meglio dettagliate negli artt. 4 - 5 e 6 del Capitolato d'Oneri.
- Il Concessionario, all'avvio del contratto, dovrà fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca, il relativo listino prezzi e lo sconto ulteriore sui prezzi di tutti prodotti acquistati mediante chiavetta.
- Il Concessionario potrà inserire anche ulteriori altre consumazioni non indicate, salvo il rispetto di quanto specificato nei documenti di gara, dandone comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, con indicazione dei prezzi e previa autorizzazione dello stesso.
- I prezzi d'aggiudicazione del servizio non saranno oggetto di revisione per tutta la durata della concessione.
- In nessun caso potranno essere richieste ulteriori e diverse revisioni economiche.
- Per tutto quanto non qui specificato si richiama il Capitolato d'Oneri.

### Art. 7

#### Chiavetta magnetica

- Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici chiavetta/schede devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.
- L'utilizzo della chiavetta magnetica comporta l'applicazione, sulle consumazioni e sui diversi prodotti erogati, di un prezzo di favore che non deve essere superiore al 10% in meno sul prezzo con moneta.
- Il concessionario si impegna a fornire una chiavetta magnetica per ogni dipendente che ne faccia richiesta con una cauzione massima di € 5,00.
- La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave. L'impresa si impegna a restituire tale cauzione al momento della riconsegna della chiave direttamente agli interessati.
- La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario e l'attività e le modalità di consegna saranno concordate fra le parti.
- Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.4 del Capitolato d'Oneri.

### Art. 8



# FILIPPO RE

## ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

### Obblighi e divieti

1. Gli obblighi a carico del Concessionario sono descritti negli artt. 3 – 7 e 18 del Capitolato d'Oneri qui richiamati integralmente.
2. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
3. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:
  - è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
  - qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
4. Il Concedente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il corretto funzionamento dei distributori. Eventuali danni prodotti ai distributori a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno essere addebitati all'Amministrazione concedente.
5. Il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità per danni arrecati ai distributori automatici ed ai prodotti in essi contenuti.
- 6.

### Art. 9

#### Personale addetto al servizio

1. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del presente servizio.
2. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente il nominativo del Responsabile del servizio, che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del servizio.
3. Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri relativo al personale del Concessionario.

### Art. 10

#### Verifica di conformità

1. L'Amministrazione al termine dell'installazione dei distributori, attraverso il proprio Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al successivo art. 12, procederà in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n.49, alla verifica di conformità, al fine di accertarne la regolarità dell'installazione e del funzionamento.
2. Le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di funzionamento sono riportati all'art. 4 del Capitolato d'Oneri, qui richiamato, oltre a tutte le caratteristiche migliorative e innovative offerte in sede di gara.



# FILIPPO RE

## ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

3. Nel corso del contratto, l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti ed il controllo delle condizioni di efficienza dei distributori. Tali verifiche saranno effettuate alla presenza del Concessionario con una periodicità concordata con lo stesso. Di detta verifica verrà redatto apposito verbale, firmato dalle parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze o delle inadempienze, al Concessionario verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procederà con una nuova verifica.
4. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della concessione.

### Art. 11

#### Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Concessionario non abbia trascurato le normali precauzioni per la specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione all'Amministrazione), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni del presente contratto e del Capitolato d'Oneri, l'Amministrazione potrà applicare le penalità indicate all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.
2. L'applicazione delle penalità verrà preventivamente contestata per iscritto al Concessionario (tramite posta elettronica certificata) al quale verrà assegnato un termine di max 10 gg. per produrre eventuali controdeduzioni.
3. L'Amministrazione, valutate le controdeduzioni prodotte, deciderà in merito al persistere della motivazione e delle condizioni che danno luogo all'applicazione della penalità.
4. In ogni caso l'Amministrazione si riserva il diritto di addebitare al Concessionario l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo a causa dell'inadempienza e di risolvere il contratto nelle ipotesi previste al successivo art. 15.
5. Saranno applicate le seguenti penali nei casi avanti specificati:
  - In caso di segnalazione da parte dell'utenza di prodotto già scaduto o a seguito a controllo da parte dell'Amministrazione concedente, si provvederà ad applicare una penale di € 100,00.
  - In caso in cui si rinvenga un prodotto con scadenza inferiore a giorni 7, si comminerà una penale di € 100,00.
  - In caso di grammatura e/o volume del prodotto inferiore alla caratteristica di cui all'art. 6, si applicherà una penale di € 100,00.
  - Per fermo macchina superiore alle 36 ore, si comminerà una penale di € 100,00.
  - Per mancato ritiro dei distributori a fine concessione o proroga, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato e documentato.
6. Gli importi delle penali dovranno essere versate sul conto corrente IBAN IT65S0623012800000064710848, intestato all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
7. Per tutto quanto non qui specificato si richiamano gli artt.13 e 14 del Capitolato d'Oneri.

### Art. 12

#### Assicurazioni e Garanzie

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto il Concessionario ha consegnato copia delle seguenti coperture assicurative relativa:

- Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con validità \_\_\_\_\_ con un massimale di € \_\_\_\_\_ per i danni subiti dall'Amministrazione



FILIPPO RE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della gestione del servizio;

- Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con validità \_\_\_\_\_ con un massimale di € \_\_\_\_\_ per responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

3. Le predette coperture assicurative dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4. Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare il Concedente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.
8. Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.17 del Capitolato d'Oneri.

**Art. 13**

**Direttore dell'Esecuzione e Referente del Concessionario**

1. La gestione del contratto, per conto dell'Amministrazione, è demandata al Direttore dell'Esecuzione, il Direttore dei Servizi G.A., Monica Fiorita.
2. Tutti gli aspetti di gestione del contratto (verifica, contatti, eventuali applicazioni penali, variazioni, etc.) saranno demandati a tale referente.
3. Il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo di un proprio Referente delegato alla gestione del servizio e a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso.
4. Il Referente, in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, avrà il compito di programmare, coordinare, controllare l'intera attività e di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare gestione del servizio in oggetto.
5. Ogni comunicazione effettuata o ricevuta da parte del Referente si intende effettuata per conto o inviata al Concessionario stesso.
- 6.

**Art. 14**

**Subappalto**

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.
2. È sempre vietata la subconcessione.
3. Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.11 del Capitolato d'Oneri.



**FILIPPO RE**

*ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI*

### **Art. 15**

#### **Cessione del contratto**

1. Si rinvia all'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

### **Art. 16**

#### **Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione concedente avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a mezzo raccomandata a. r. con preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la risoluzione anticipata parziale o totale del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, i beni di proprietà del concessionario dovranno essere tempestivamente ritirati a sue spese e cura.
2. Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata l'accertamento di irregolarità contributiva accertata da questa Amministrazione concedente mediante richiesta DURC all'INPS o INAIL.
3. Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata il rinvenimento di prodotti scaduti.
4. Costituisce causa di risoluzione anticipata l'accertamento per due volte di prodotti con scadenza inferiore a 7 giorni.
5. Costituisce causa di risoluzione anticipata il mancato adempimento agli obblighi e a quanto dichiarato nelle offerte.
6. Costituisce causa di risoluzione anticipata la sopravvenuta mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività.
7. La risoluzione del contratto può inoltre avvenire per la perdita dei requisiti morali come meglio specificato all'art. 15 del Capitolato d'Oneri e con le modalità ivi previste.
8. Oltre a quanto previsto nel presente contratto, costituisce motivo per la risoluzione del contratto tutto quanto elencato all'art. 15 del Capitolato d'Oneri e previsto dall'art.176 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 17**

#### **Recesso**

1. Il recesso per giusta causa è normato dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri qui richiamato.

### **Art. 18**

#### **Obblighi di riservatezza delle informazioni**

1. Il Contratto, gli allegati e la documentazione fornita in gara devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
2. Il concessionario considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D. Lgs. n. 196/2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.
3. Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituzione Scolastica o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le





FILIPPO RE

*ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI*

informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituzione Scolastica, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

**Art. 19**

**Norme regolatrici del servizio**

1. Il servizio in affidamento deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:
  - a) dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato d'Oneri, dal presente Contratto di concessione;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.
2. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
3. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
4. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
5. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
6. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
7. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
8. Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e dalla restante documentazione di gara, la gestione del servizio in concessione è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
9. Per tutto quanto non qui specificato si richiama art.19 del Capitolato d'Oneri.



**FILIPPO RE**

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

## Art. 20

### Condizioni di contratto e loro interpretazione

1. La sottoscrizione del presente contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni.
2. Con la firma del contratto, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>o</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente contratto, nel Capitolato d'Oneri, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato d'Oneri devono essere fatte tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.
4. In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina la presente concessione vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione, per le quali il servizio è destinato secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità e prescrizione per la gestione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento della concessione.

## Art. 21

### Controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.
2. In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente è il Foro di Reggio Emilia.

## Art.22

### Originali

1. Il presente contratto costa di n.2 originali (n. 8 pagine cadauno), sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina delle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, 01/04/2021

Firma del legale rappresentante

Molinari S.p.A.

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Mariangela Fontanesi

firmato digitalmente



FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
**pon**  
 2014-2020  
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Dipartimento per lo Sviluppo delle Politiche di Programmazione  
 Direzione Generale per l'Intervento in materia di politica scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale



**FILIPPO RE**

*ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI*

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Documenti contrattuali), Art. 2 (Beni oggetto della concessione), Art. 3 (Durata del contratto), Art. 4 (Contributo economico), Art. 5 (Mancato pagamento del contributo economico e rilascio coattivo), Art. 6 (Prodotti da erogare e prezzi), Art. 7 (Chiavetta magnetica), Art. 8 (Obblighi e divieti), Art. 9 (Personale addetto al servizio), Art. 10 (Verifica di conformità), Art. 11 (Penali), Art. 12 (Assicurazioni e Garanzie), Art. 13 (Direttore dell'Esecuzione e Referente del Concessionario), Art. 14 (Subappalto), Art. 15 (Cessione del contratto), Art. 16 (Risoluzione del contratto), Art. 17 (Recesso), Art. 18 (Obblighi di riservatezza delle informazioni), Art. 19 (Norme regolatrici del servizio), Art. 20 (Condizioni di contratto e loro interpretazione), Art. 21 (Controversie e foro competente), Art.22 (Originali).

Reggio Emilia,01/04/2021

Firma del legale rappresentante

Molinari S.p.A.

\_\_\_\_\_

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Mariangela Fontanesi

firmato digitalmente